

COMUNE DI CIVIASCO

C.A.P. 13010

VIA E. DURIO N. 6, TEL. 0163/55700 - FAX. 0163/55700

E-MAIL: civiasco@tin.it

Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 19/03/2004

REGOLAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

Determinazione della misura e dei costi in relazione
alla situazione economica dei richiedenti le
prestazioni sociali agevolate

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Civiasco esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616; con l'art. 13 del D.Lgs. 10.08.2000, n. 267; con l'art. 132, comma 1 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112; con l'art. 6 della Legge 08.11.2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 (come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000, n. 130) e al D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi delegati alla Comunità Montana Valsesia con Deliberazione C.C. n. 20 del 29.11.2000;

Art. 2

Servizi socio – educativi

In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio – educativi:

- a) mense scolastiche;
- b) trasporti scolastici;

CAPO II
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs. 03.05.2000, n. 130 e D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio;

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavori e di impresa;

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente:

Art. 4

Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242, che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221.

Art. 5

Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221.

Art. 6

Indicatore situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 4 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7

Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109.

CAPO III

SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI MINIMO VITALE

Art. 8

Definizione di "minimo vitale"

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Civiasco assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo comunicato annualmente dai Servizi Sociali della Comunità Montana Valsesia.

Art. 9

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Civiasco attiva sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale:

- a) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di denaro;
- b) "L'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 10

Destinatari dell'assistenza economica

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui agli articoli precedenti, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Civiasco.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 8.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di € 50.000.

Art. 11

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Servizio di Assistenza Sociale della Comunità Montana Valsesia corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge 28.12.2000 n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio immobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 12

Beni mobili registrati

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo. Dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 13

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale della Comunità Montana e comunque definita entro 30 (trenta) giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

CAPO IV AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

Art. 14

Tipologia dei servizi socio – educativi

Tra le provvidenze socio – educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 15

Avvisi pubblici

I servizi socio – educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale, nelle forme rituali.

Art. 16

Costo dei servizi

I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

Art. 17

Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E. Ai sensi di legge.

Art. 18

Determinazione delle tariffe

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19

Documentazione dell'I.S.E.

Tutte le domande presentate all'Amministrazione Comunale dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242, che ha modificato il D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221.

La dichiarazione unica deve essere conforme al modello di cui al D.P.C.M. 18.05.20001.

Art. 20

Composizione nucleo familiare

Per la composizione del nucleo familiare, ai fini della individuazione dell'I.S.E.E., si fa rinvio all'art. 1 del D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242, che ha modificato il D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221.